



COMUNE DI ELINI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 01
Prot. n. 990
Del 12/04/2016

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA DI INTERRAMENTO CARCASSA DI CANE.

IL SINDACO

Vista la segnalazione dell'Unione Comuni d'Ogliastra, protocollo n. 2096 del 12/04/2016, assunta al Protocollo del Comune di Elini in data 12/04/2016, al n. 989, con la quale si segnala la presenza di n. 1 carcasse di cane in stato di putrefazione, nei pressi del ponte di raccolta acque piovane sito nella S.P. 23.

Considerato che:

- in conformità all'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 03/10/2002, alle relative disposizioni applicative previste dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione del 12 maggio 2003 e dal Regolamento CE n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, si rende opportuno disporre, in luogo del trasporto delle carcasse ad impianti autorizzati, che la combustione delle carcasse o il loro sotterramento avvenga, sotto controllo ufficiale, in un luogo che riduca al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente.
- non risulta identificabile il proprietario della suddetta carcassa;
- la putrefazione della suddetta carcassa può essere causa di malattie e covo di batteri.

Attesa l'urgenza di provvedere allo smaltimento della carcassa;

Visti:

- il Regolamento 1774/2002/CE;
- il Regolamento 811/2003/CE e ss.mm.ii.;
- il Reg. CE 1069/2009;
- il Reg. UE 142/2011;

Visto l'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e successive modifiche;

ORDINA

L'infossamento della medesima carcassa dovrà pertanto avvenire in conformità all'art. 24, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 03/10/2002, delle relative disposizioni applicative previste dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 811/2003/CE della Commissione del 12 maggio 2003 e dal Regolamento CE n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009, senza che ciò possa costituire fonte di inquinamento di falde idriche, riducendo al minimo i rischi per la salute degli animali, per la salute pubblica e per l'ambiente;

al Comando della Polizia Municipale dell'Unione Comuni d'Ogliastro ed al Servizio Tecnico del Comune di Elini, l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

I contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

DISPONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio e contestualmente notificato:

- Alla Stazione dei Carabinieri di Ilbono;
- al Comando della Polizia Locale dell'Unione Comuni d'Ogliastro;
- al Servizio veterinario della ASL n. 4 di Lanusei;
- al Servizio Tecnico del Comune di Elini;

Presso tale ufficio gli interessati possono prendere visione degli atti relativi al presente procedimento e presentare eventuali memorie scritte e documenti pertinenti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza.

G.P.

Il Sindaco
F.to Rosalba Deiana